

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PUGLIA ODV

(Statuto adeguato al D.Lgs 117/2017)



TITOLO I

IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita, con il numero minimo dei soci previsto dalla legge ed ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, l'Associazione denominata "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA Puglia-ODV", in breve "LIFC Puglia-ODV", nell'ambito della Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui ne esprime l'articolazione a livello territoriale e ne recepisce lo Statuto Nazionale.
2. La "LIFC PUGLIA – ODV" si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. La LIFC Puglia-ODV adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. LIFC Puglia ODV ha sede attualmente presso il "Centro Specializzato di Riferimento per la Fibrosi Cistica della Regione Puglia – Clinica Pediatrica "S. Maggiore" – Università di Bari – Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 14.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo; può essere trasferita in altra città della regione con una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La LIFC Puglia – ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la LIFC Puglia – ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
3. In particolare LIFC Puglia-ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste dalla L. 548/93 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e pertanto intende realizzare i propri scopi con le seguenti attività:
- a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- b. promuovere l'assistenza da parte delle istituzioni alle persone affette da Fibrosi Cistica, nonché l'istruzione e l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- c. promuovere e sviluppare la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica, promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia in Italia, e su ogni aspetto utile a combatterla, anche attraverso la concessione di contributi a enti di ricerca e borse di studio;
- d. diffondere l'informazione e la formazione delle classi medica e sanitaria non medica, circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi e di sensibilizzazione anche attraverso l'organizzazione di convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative attinenti la patologia;
- e. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale; fare conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- f. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- g. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- h. stabilire e coordinare a livello nazionale le linee generali delle iniziative proposte dalle realtà territoriali LIFC e rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi nazionali e sovranazionali;
- i. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali LIFC nella loro attività in ambito locale;
4. La LIFC Puglia-ODV può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali

rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dall'organo esecutivo e sottoposte all'approvazione del Direttivo Nazionale e ratificate nella prima Assemblea utile.

5. La LIFC Puglia-ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. La LIFC Puglia-ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.

La LIFC Puglia-ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati, ovvero delle persone aderenti agli enti associati; può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ


1. L'Associazione opera nella Regione Puglia. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. L'Associazione opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC ODV per quanto attiene ai temi relativi alle aree di interesse.
3. L'Associazione delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC ODV, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e dalle delibere nazionali.
4. L'Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.
5. L'Associazione coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
6. È strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
7. Sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
8. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
9. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.
10. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II

IL SOCIO

ART. 5 – SOCI

1. La LIFC PUGLIA-ODV è costituita da soci persone fisiche che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni, che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico nazionale adottato dall'Associazione, oltretutto quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i..
2. La qualifica di Socio si ottiene con domanda scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo ed il versamento della quota associativa dopo l'accettazione. Il Direttivo decide sull'accoglimento od il rigetto. L'adesione a socio è annotata sul libro soci.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
4. Tutti gli associati di LIFC PUGLIA ODV sono soci di LIFC ODV.
5. La quota associativa a carico dei soci è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
6. L'ammissione a LIFC PUGLIA ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale di appartenenza.
7. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
8. Tutti i soci hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e per tutte le materie di competenza, nessuna esclusa.
9. Il diritto di voto spetta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti all'Associazione LIFC regionale da almeno tre mesi prima dell'adunanza.
10. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie. Ciascun associato deve mantenere un comportamento corretto e degno della LIFC PUGLIA-ODV cui appartiene.
11. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta inviata alla Presidenza.
12. I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
13. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
14. Il mantenimento della qualifica di socio é subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.



ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, diritto di recedere, con preavviso scritto da almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 – INTRASMISSIBILITA'

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

ART. 8 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene:
 - a. per decesso del socio;
 - b. per scioglimento della LIFC PUGLIA -ODV;
 - c. per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima;
 - d. per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento o dalla delibera attuativa del consiglio direttivo;
 - e. per dichiarazione di esclusione, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, per gravi motivi, tra i quali: comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla LIFC-ODV e recepite da LIFC PUGLIA - ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 9 - I VOLONTARI

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso



vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensile e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 10 - I LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 11 - ORGANI

1. Sono organi della LIFC Puglia - ODV:
 - a. L'Assemblea Generale degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. la Presidenza;
 - d. il Presidente.
2. L'Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati territoriali.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO I

ASSEMBLEA GENERALE

ART.12 – ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o

dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
4. È ammesso il voto per delega. Ogni associato non può rappresentare più di una delega.
5. In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
 - a. avviso affisso in sede e/o bacheca online dell'Associazione;
 - b. avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito).

ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza degli associati intervenuti ed in regola con il pagamento della quota associativa e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della LIFC Puglia-ODV e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, i componenti della Presidenza e dell'esecutivo non esercitano il diritto di voto;
5. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di un componente della Presidenza, dell'esecutivo o del direttivo, questi non esercita il diritto di voto.

ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - b. delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
 - c. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;

- d. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. approva, sentito il parere dell'Organismo di Controllo, se previsto, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - f. nomina, se previsto, l'Organismo di Controllo;
 - g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
 - h. delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo Regionale.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sulle modificazioni statutarie;
 - b. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
 4. In caso di loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
 5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
 6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea è composto tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.
4. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli Enti associati.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7. È ammesso a partecipare senza diritto di voto il rappresentante dell'Organismo di Controllo qualora sia stato istituito con delibera assembleare o obbligatorio per legge; su espressa chiamata del Presidente è, altresì, ammessa a partecipare senza diritto di voto qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

8. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
9. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito e/o nuovi sistemi di comunicazione informatica e digitale che riporti la lettura del messaggio), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo Regionale anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate a maggioranza e ratificate con successivo verbale.

ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Puglia-ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c. eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) Consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
 - d. nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc., qualora richiesto;

- e. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
- f. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
- g. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
- h. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
- i. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, decesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione;
- j. il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a Associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega;
- k. il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza;
- l. il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Associati e da consulenti esterni.

ART. 19 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
4. I membri così nominati, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
5. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per scadenza del mandato;
 - c. per decesso;
 - d. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC Puglia-ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Puglia-ODV o alla LIFC-ODV;
 - e. di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
 - f. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.



TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III

LA PRESIDENZA

ART. 20 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assicura il governo della LIFC Puglia-ODV in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.

ART. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolare casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica del suo operato entro 30 giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale in tempo utile per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci che dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare –anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni – il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso, utile alla gestione amministrativa della stessa.
8. Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.

ART. 22 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del

Presidente.

3. Coadiuvare il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 23 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Generale degli Associati.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali degli Associati nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 24 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di novembre.
4. Predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

ART. 25 - IL COMITATO TERRITORIALE

1. Le iniziative a livello regionale sono di competenza della LIFC Puglia - ODV.
2. I Comitati Territoriali coincidono di solito con le Province; in alcuni casi particolari è concesso per una Provincia di avere più Comitati Territoriali, previa approvazione del Direttivo della LIFC Puglia - ODV.
3. Il Comitato Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
4. La politica generale del Comitato Territoriale è definita dall'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione Regionale.
5. La costituzione del Comitato Territoriale può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo regionale o di almeno sette Associati di una provincia, ma in ogni caso previa accettazione del Consiglio Direttivo regionale.
6. Al fine di costituire il Comitato Territoriale, gli Associati promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione dell'assemblea territoriale degli Associati.
7. L'Assemblea territoriale verrà convocata per iscritto a cura del Presidente dell'Associazione regionale secondo le norme dettate dal presente Statuto sulla convocazione e quorum deliberativi



degli organismi di cui al Titolo III – Capo I.

8. L'Assemblea territoriale elegge al suo interno, se ritenuto opportuno ai fini del proprio funzionamento, un Consiglio Direttivo Territoriale.
9. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche possono essere unificate, dietro approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
10. I membri dei Comitati durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
11. I Comitati fanno pervenire al Consiglio Direttivo regionale le proposte di finanziamento in linea con gli scopi dell'Associazione elencati nel presente Statuto per l'anno seguente.
12. Essi hanno l'obbligo di presentare il bilancio preventivo e consuntivo che verrà discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
13. I comitati territoriali devono versare all'Associazione Regionale i fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione.
14. I Comitati convocano, almeno una volta all'anno nelle proprie sedi, un'Assemblea Territoriale dei Soci per renderli edotti dell'attività svolta, per raccogliere indicazioni per nuove iniziative e per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Comitato stesso.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia istituito con delibera dell'Assemblea Generale o obbligatorio per legge, si compone di 3 (tre) componenti.
2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e non può essere ricoperto da persone socie.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia stato istituito con delibera dell'Assemblea Generale o obbligatorio per legge, cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti.
2. Partecipa di diritto, nella persona del suo Presidente, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
3. Verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci; verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti

del Consiglio Direttivo Regionale, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita agli associati.

ART. 28 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

LIFC Puglia-ODV conserva propria autonomia gestionale e patrimoniale in conformità a quanto previsto nello statuto e regolamento LIFC - ODV.

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC Puglia-ODV sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
 - c. contributi ricevuti da privati cittadini;
 - d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - g. entrate derivanti da attività direttamente connesse;
 - h. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - i. attività marginali di carattere commerciale e produttivo, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
 - j. Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo provengono all'associazione.
2. I versamenti effettuati alla LIFC Puglia-ODV sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della stessa o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla LIFC Puglia-ODV.
3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 29 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario della LIFC Puglia-ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I Bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della LIFC Puglia - ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione;
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto finanziario di cassa.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed



altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

5. La LIFC Puglia-ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

ART. 30 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 31 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza, pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 32 BILANCIO SOCIALE

Se i ricavi, le rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D.Lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento della LIFC Puglia-ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
2. L'avviso dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento della LIFC Puglia-ODV deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvato solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati;

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS una volta operativo di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge:
 - a. ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'art. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;
 - b. in mancanza di quanto previsto al comma 1 sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 34 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, successive modifiche e/o integrazioni, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

ART. 35 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 36 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

ART. 37 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D.Lgs 117/2017 e s.m. e i. e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.

Registrato a Barletta II

10 MAR 2020

al n° 417 serie 3 esatti



OPERATORE
Michele D'Ambrosio (*)
(*) firma su delega del direttore Provinciale ad interim
di ssa Valentina Salice